

IMU E TRIBUTI LOCALI

Federalismo fiscale regionale: le novità del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

di Roberto Bianchi

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

Scopri di più

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, lo scorso 9 maggio 2025, uno schema di Decreto Legislativo in materia di **federalismo fiscale regionale e disciplina dei tributi locali e regionali**.

Si tratta di un tassello importante nel processo di riassetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, in attuazione dei **principi sanciti dalla Legge delega 111/2023**, alla luce delle più recenti esigenze di **equità e sostenibilità del prelievo fiscale** a livello locale.

Il provvedimento, in attesa del parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, **introduce alcune rilevanti novità** che modificano sensibilmente la disciplina attuale.

Il primo intervento rilevante consiste nell'estensione del **meccanismo di compliance fiscale** anche agli **enti territoriali**.

Comuni, Province e Regioni potranno inviare ai contribuenti **lettere di compliance** nelle quali vengono riportati gli **elementi acquisiti direttamente o ricevuti da soggetti terzi**, al fine di una **corretta determinazione dell'obbligazione tributaria**.

Analogamente a quanto già avviene per le imposte erariali, lo scopo è **incentivare l'adempimento spontaneo** antecedentemente all'emissione di un atto di accertamento esecutivo.

Il contribuente avrà così l'opportunità di **correggere eventuali errori od omissioni** tramite ravvedimento operoso, oppure di **fornire all'ente chiarimenti e documentazione** qualora **ritenga i dati comunicati non corretti**.

Si consolida in questo modo un **approccio collaborativo tra Amministrazione fiscale e cittadino**, anche in ambito locale.

Lo schema di decreto disciplina in modo più puntuale il **regime premiale per i contribuenti che optano per la domiciliazione bancaria** dei tributi locali.

Già previsto dal D.L. 34/2020, questo regime consentiva agli enti di applicare **sconti fino al 20% sulle aliquote e sulle tariffe**.

Ora si introduce la possibilità per gli enti di **determinare lo sconto in misura fissa o percentuale**, purché **all'interno di un determinato tetto massimo** (5% entro un limite di mille euro).

Restano tuttavia esclusi da questo regime premiale **la generalità dei versamenti unificati**, come quelli relativi all'IMU, i quali incidono sui **meccanismi di perequazione del Fondo di solidarietà comunale** e di quello speciale per l'equità del livello dei servizi.

Un'importante innovazione riguarda **l'ampliamento dell'autonomia impositiva** delle Regioni in materia di addizionale Irpef.

Viene statuito che le **Regioni possano non solo modulare le aliquote**, ma anche **introdurre soglie di esenzione legate a requisiti reddituali**, fino al completo azzeramento dell'addizionale (come avviene attualmente per l'Irap). Queste soglie **non operano come delle franchigie**, ma determinano l'applicazione o meno dell'imposta sull'intero reddito, in **relazione al superamento o meno della soglia**.

I **costi delle agevolazioni** restano interamente a **carico del bilancio regionale**, in coerenza con i principi di responsabilità fiscale e autonomia finanziaria.

La riforma non si limita agli strumenti di *compliance*, ma tocca anche l'ambito della **riscossione coattiva**, **riducendo da 180 a 60 giorni il termine per l'avvio delle azioni esecutive dopo la notifica dell'atto di accertamento**. Di fatto, la presentazione del ricorso da parte del contribuente non condiziona la procedura esecutiva che conduce al pignoramento, salvo che **non intervenga una risposta celere da parte del giudice tributario**. Viene quindi rafforzata **l'efficacia dell'accertamento esecutivo**, rendendo più rapida l'esecuzione dell'azione di riscossione.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda la revisione del sistema sanzionatorio per i tributi locali, con l'obiettivo di allinearli agli *standard* europei e a quello **già in vigore per le imposte erariali**.

In particolare, **l'omessa presentazione della dichiarazione** sarà punita con una **sanzione unica pari al 100% dell'imposta**, contro l'attuale penalità che varia dal 100% al 200%.

Per le **dichiarazioni infedeli**, invece, la **sanzione scende al 40%** (oggi compresa tra il 50% e il 100%).



Si tratta di un cambio di paradigma che **punta su sanzioni più proporzionate** e meno punitive, pur garantendo un'efficace azione di deterrenza.

Da ultimo, viene estesa anche **agli enti locali la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso** anche dopo l'avvio delle attività di verifica da parte dell'ente impositore, deroga che attualmente è concessa dal [comma 1-ter dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), esclusivamente nei confronti l'Agenzia delle entrate.

Il contribuente potrà, in questo modo, **sanare la propria posizione anche dopo aver ricevuto lo schema dell'atto impositivo**, purché nell'ambito dei procedimenti soggetti al contraddittorio preventivo.

La disposizione **entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** del decreto legislativo, mentre le **variazioni apportate al sistema sanzionatorie si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2026**.

Il decreto si muove nella **direzione di un federalismo fiscale più responsabile e moderno**, che premia la collaborazione tra contribuente e amministrazione, amplia gli spazi di autonomia impositiva delle Regioni e semplifica i meccanismi di gestione e di **controllo delle entrate locali**.